



Decreto n° 0176 / Pres.

Trieste, 19 settembre 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. .23/1997, ART. 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TAPIANA (UD) E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 19/09/2016

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI

in data 16/09/2016

Premesso che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il Consiglio comunale di Taipana ed il Sindaco nella persona del sig. Claudio Grassato;

Vista la nota dell'8 agosto 2016 con la quale il Segretario comunale di Taipana trasmette l'atto di dimissioni dalla carica firmato dal Sindaco Claudio Grassato, con nota datata e protocollata in data 3 agosto 2016 ed indirizzata al Consiglio comunale di Taipana;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Considerato che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio;

Atteso che in data 24 agosto 2016 le dimissioni del sindaco sono divenute irrevocabili, giusta comunicazione del Comune di Taipana della medesima data;

Considerato che nella stessa comunicazione il Comune informa che hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, in data 23 agosto 2016, il Vice Sindaco Alan Cecutti e l'Assessore Maurizio Marconi e, in data 24 agosto 2016, l'Assessore Sabrina Semic e il Consigliere Sara Olvina;

Constatato che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37-bis, comma 1 (dimissioni del sindaco) della legge 8 giugno 1990, n. 142, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1 della citata legge 142/1990, in caso di dimissioni del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;

Constatato che nel Comune di Taipana non è presente l'intera giunta comunale, compreso il vice sindaco, per intervenute dimissioni dei suoi componenti, come sopra precisato;

Richiamato l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che quando gli organi degli enti locali non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerli per il periodo di tempo strettamente necessario;

Constatato che le dimissioni del sindaco e la mancanza della figura del vicesindaco reggente hanno determinato l'impossibilità di funzionamento, alla luce della vigente forma di governo degli enti locali, anche dell'organo consiliare;

Visto il decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile n. 905/AAL del 29 agosto 2016, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, a seguito delle dimissioni presentate dal vicesindaco e

dagli assessori del Comune in parola, il prof. Maurizio Malduca è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune fino a quando sarà adottato il decreto presidenziale di scioglimento e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni;

Visto l'articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Ritenuto di confermare il prof. Maurizio Malduca quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Taipana, in quanto persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'amministrazione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, le elezioni per il rinnovo degli organi del Comune di Taipana non possono tenersi in occasione del turno elettorale del 23 ottobre 2016, fissato con deliberazione della Giunta regionale n. 1482 del 11 agosto 2016, in quanto le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi del Comune si sono verificate successivamente alla data del 10 agosto 2016;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, che prevede che le elezioni degli organi dei comuni della Regione si svolgano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno;

Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2016, n. 1652;

Decreta

- 1.** Il Consiglio comunale di Taipana (Udine) è sciolto.
- 2.** Il prof. Maurizio Malduca è nominato Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 19/2013.
- 3.** Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
- 4.** Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'ente commissariato.
- 5.** Il presente decreto è trasmesso al Comune di Taipana, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -